

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) per l'esercizio 1950-51. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1893) . . . . .	458	FABRIANI: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408. (1844) . . . . .	464
PRESIDENTE . . . . .	458	PRESIDENTE . . . . .	464, 466
CECCHERINI, <i>Relatore</i> . . . . .	458	BERNARDINETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	464
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		INVERNIZZI GABRIELE . . . . .	465
Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre (Catania); del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951, in provincia di Foggia ». (1975) . . . . .	458	MATTEUCCI . . . . .	465
PRESIDENTE . . . . .	458, 459, 460, 463	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	465
DE MEO, <i>Relatore</i> . . . . .	458, 463	FABRIANI . . . . .	466
BERNARDINETTI . . . . .	459, 460	CARONITI . . . . .	466
TAROZZI . . . . .	459, 460	MASTINO GESUMINO . . . . .	466
FABRIANI . . . . .	459, 460	CACCIATORE . . . . .	466
CECCHERINI . . . . .	459	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
PERLINGIERI . . . . .	460, 462	Autorizzazione della spesa di lire 1.700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di completamento del grande bacino di càrenaggio di Napoli. (1976) . . . . .	466
MATTEUCCI . . . . .	460, 462, 463	PRESIDENTE . . . . .	466, 467
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	460, 463	PERLINGIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	467
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	467

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

**La seduta comincia alle 10.**

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1893).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'articolo 1 di questo disegno di legge è già stato approvato nella precedente seduta, mentre l'articolo 2 non fu posto in votazione perché si richiesero delucidazioni in merito al capitolo 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. Il relatore, onorevole Ceccherini, ha facoltà di parlare.

CECCHERINI, *Relatore*. Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, ha lo scopo di far fronte alle spese per attuare una legge già approvata che si riferisce all'aumento degli stipendi a dipendenti statali. Il capitolo 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, al quale fa riferimento l'articolo 2, non è altro che un capitolo istituito per sostenere l'onere dei provvedimenti legislativi in corso.

Si tratta di 65 miliardi di lire che la Commissione finanze e tesoro aveva messo a disposizione in previsione dell'aumento degli stipendi agli statali. Prego, dunque, gli onorevoli componenti la Commissione, dopo i chiarimenti dati, di voler procedere alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 che è del seguente tenore:

« La spesa di cui all'articolo precedente sarà compensata mediante una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia. (1975).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole De Meo.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1975 prevede lo stanziamento di un miliardo di lire per far fronte alle spese che dovranno essere sostenute per riparare ai danni provocati dai numerosi terremoti che si sono verificati nel nostro Paese nell'anno 1950 e nella prima parte del 1951. Infatti, il 1° aprile del 1950 si verificarono in Toscana e specie nelle provincie di Livorno e di Pisa forti scosse telluriche. Il giorno 8 dello stesso mese anche in provincia di Catania si verificò un forte movimento sismico che nel comune di Giarre produsse seri danni. Il 5 settembre, poi, un vastissimo movimento tellurico colpì le Marche, l'Umbria, il Lazio e gli Abruzzi. Infine, il 16 gennaio scorso, lo stesso fenomeno si è verificato in provincia di Foggia. I danni nelle zone colpite sono stati rilevanti, e dovunque si è provveduto agli interventi più urgenti e di pronto soccorso inviando tende per i sinistrati, provvedendo alle riparazioni improrogabili e provvedendo, inoltre, alla costruzione di ricoveri in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Il disegno di legge in esame presenta una novità e cioè, per maggiore speditezza, la concessione di sussidi è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche, in deroga alle disposizioni vigenti, invece che al Ministero dei lavori pubblici. Inoltre, le domande per

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

ottenere sussidi possono essere fatte anche da coloro che avevano già provveduto alle urgenti riparazioni, prima che fosse presentata questa legge. Naturalmente, tali sussidi saranno concessi a coloro che avranno fatto accertare dal Genio civile i danni al momento in cui il terremoto si è verificato. La spesa verrà ripartita opportunamente fra le varie regioni colpite, tenendo presenti anche i provvedimenti già adottati a titolo di pronto soccorso. Prego gli onorevoli componenti la Commissione di voler procedere, per le ragioni esposte, alla approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BERNARDINETTI.** Desidero sapere dall'onorevole relatore l'esatta ripartizione delle spese fra le varie regioni e possibilmente la quota che riguarda la provincia di Rieti, in cui risulterebbero danni per oltre 200 milioni.

**TAROZZI.** In un primo tempo, per la riparazione dei danni fu provveduto, nelle singole zone, dai prefetti. Poi si crearono delle commissioni composte dai sindaci, dai parroci, dai marescialli dei carabinieri e da tecnici del genio civile, commissioni che si misero a disposizione dei privati per stabilire le erogazioni e l'esecuzione immediata dei lavori per riparare i danni provocati dalle scosse telluriche. Noi desidereremmo che, nel caso si verificassero per il futuro altre sciagure del genere, si stabilisse una norma di legge per la quale i sindaci potessero procedere alla requisizione di locali disabitati per ricoverare i colpiti da queste calamità naturali.

Penso, inoltre, che la ripartizione delle somme che devono essere destinate a queste riparazioni debba essere fatta dal Genio civile di concerto con le Amministrazioni comunali, perché l'intervento dei prefetti in questo campo si concretizza spesso in un'azione di carattere politico. Sono questi organi, il Genio civile e il sindaco, che devono concertare il loro intervento per riparare i danni provocati da queste sciagure.

**FABRIANI.** L'urgenza di provvedere ai danni provocati dai terremoti è veramente sentita dalle popolazioni colpite, specie per quanto riguarda il riattamento delle case. Per la prima volta, si è potuto intervenire con rapidità, sia pure in modo inadeguato alle necessità, nei luoghi colpiti e fare in modo che i sinistrati avessero a soffrire il meno possibile delle conseguenze di queste terribili sciagure. Ad esempio, nella provincia di Aquila vi sono stati comuni colpiti dal terremoto che si trovano a 1400-1500 metri sul livello del mare, come Campotosto. Potete im-

maginare a quali sofferenze le popolazioni sarebbero andate incontro durante l'inverno, se non si fosse provveduto rapidamente al loro ricovero almeno con tende o un riattamento provvisorio di case. Inoltre, non dimentichiamoci che esistono pratiche di risarcimento di danni, provocati dal terremoto, che risalgono al 1915, mentre con questa legge si provvede più sollecitamente al riattamento delle case e alla riparazione in genere dei danni provocati da queste sciagure.

**CECCHERINI.** Poiché il collega Bernardinetti ha fatto una domanda, la quale si riferisce alla ripartizione delle spese fra le varie regioni, mi permetto precisare che la differenza che esiste fra i danni comunicati dal Genio civile in un primo tempo e la somma stanziata in seguito per le riparazioni deriva dal fatto che in un primo momento il Genio civile non ha proceduto che a fare la somma di tutte le perizie compiute dai privati e che questi hanno ad esso presentato; in un secondo tempo è avvenuto l'effettivo accertamento tecnico da parte del Genio civile stesso.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 completato, per quanto riguarda la copertura, dalla Commissione finanze e tesoro:

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780 milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40 milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvederà, nei comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-1951 (primo provvedimento) ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha raccomandato altresì che i decreti ministeriali di cui è cenno al secondo comma dell'articolo 1, lettere a), b) e c), siano ridotti al minimo e possibilmente limitati a quelli iniziali.

FABRIANI. Per quanto riguarda la concessione dei sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, delle amministrazioni provinciali e comunali, ecc., faccio osservare agli onorevoli colleghi che questo contributo non risolve affatto il problema. Spesso i paesi che hanno avuto maggiori danni sono i paesi più poveri, quelli posti in alta montagna. Immane, immancabilmente la misura di questi contributi dovrà essere riveduta, come si è fatto, ad esempio, per i danni di guerra, per i quali si sono dovuti rivedere due o tre volte gli indennizzi.

MATTEUCCI. Prendo lo spunto dal collega Fabriani per osservare che, per quanto si riferisce ai danni di guerra, un decreto emesso dal Presidente del Consiglio quando fungeva da Capo dello Stato stabilisce che la riparazione delle chiese adibite al culto deve essere fatta a totale spesa dello Stato.

Per quanto si riferisce, invece, alle case private, io concordo perfettamente con quanto ha rilevato l'onorevole Fabriani e ricordo che la mia proposta di legge presentata per il ter-

remoto di Rieti di due anni fa prevedeva il contributo dello Stato in misura del 75 per cento, come d'altronde era previsto per i danneggiati dal terremoto calabro-siculo del 1908 e da quello della Marsica del 1915. È perfettamente vero che le zone colpite sono tutte zone di montagna e poverissime alle quali il contributo dello Stato del 50 per cento non servirà allo scopo, in quanto gli interessati non dispongono del rimanente 50 per cento. L'onorevole Bernardinetti, qui presente, può testimoniare che per le zone della provincia di Rieti la legge precedente è stata completamente inoperante.

TAROZZI. Io proporrei un'altra discriminazione in base al reddito dei proprietari danneggiati. Non è giusto, infatti, che lo stesso contributo dello Stato venga concesso sia al proprietario di una povera casa, sia al proprietario di un grosso palazzo che dispone di un reddito piuttosto alto. In questo senso presenterò un emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, prima di accettare l'emendamento, desidera conoscere con esattezza la formulazione di esso.

PERLINGIERI. Io proporrei piuttosto di anticipare le spese a coloro che vogliono ricostruire mediante la concessione di un mutuo, lasciando però fermo il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento che è già un onere sensibile per lo Stato stesso. In questo modo, a mio avviso, si verrebbe incontro ugualmente ai proprietari non aventi disponibilità sufficiente e, d'altra parte, non si graverebbe lo Stato di un onere troppo pesante.

Mi dichiaro invece contrario alla distinzione proposta dall'onorevole Tarozzi. Lungi da me l'idea di non voler favorire i meno abbienti, ma l'esperienza da me acquisita nella mia provincia di Benevento, che è una delle maggiormente soggette ai terremoti, mi insegna che anche coloro che hanno la possibilità, hanno bisogno di un incentivo alla ricostruzione, incentivo che lo Stato ha il dovere di dare.

BERNARDINETTI. Io propongo di accantonare momentaneamente questo articolo 1 e di passare all'approvazione degli altri, in attesa che l'onorevole Tarozzi definisca la formulazione del suo emendamento, ricercando anche, se esistono, disposizioni precedenti recanti la norma che egli propone.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, invito l'onorevole Tarozzi a formulare il suo emendamento; nel frattempo la Commissione esaminerà gli articoli successivi che,

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

se nessuno chiederà di parlare e se non verranno presentati emendamenti, porrò senz'altro in votazione.

## ART. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle Opere pubbliche.

(È approvato).

## ART. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

## ART. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad

attestare la appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

## ART. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, devono essere corredate dalla perizia, dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

(È approvato).

## ART. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando la Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

## ART. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio,

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

## ART. 10.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti col proprio parere al Provveditorato alle Opere pubbliche.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

(È approvato).

## ART. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto.

Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(È approvato).

## ART. 12.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Dobbiamo ora esaminare gli emendamenti proposti all'articolo 1.

MATTEUCCI. Desidero osservare che la anticipazione totale, concessa senza che i lavori siano neppure iniziati, è stata già sperimentata nel territorio della Marsica e ha dato pessimi risultati in quanto è accaduto che un buon 75 per cento dei richiedenti ha ricevuto i denari e non ha costruito nulla, cosicché a distanza di tre o quattro anni il Ministero delle finanze ha dovuto procedere agli atti di recupero, incontrando perciò delle enormi difficoltà.

PERLINGIERI. Questo mi sorprende, perché in Italia abbiamo un ente, l'U.N.R.R.A.-Casas, che ha funzionato egregiamente e che ha consentito anche a me di ricostruire la mia abitazione distrutta dai bombardamenti. Il procedimento seguito è questo: si stipula il contratto provvisorio ed il privato costruisce in base al progetto debitamente approvato dal Genio civile.

MATTEUCCI. Lei si riferisce quindi agli stati di avanzamento che sono già previsti dal disegno di legge.

PERLINGIERI. Ho inteso rimediare all'inconveniente lamentato da alcuni colleghi riguardo alla lettera c). Si è detto, infatti, che con il contributo del 50 per cento i meno abbienti non sono in grado di provvedere alle ricostruzioni. Qualche collega ha proposto di elevare il contributo al 70 o all'80 per cento, al che ho osservato che elevare il contributo in questa misura non risolve il problema, perché nelle zone più misere non si riuscirebbe a ricostruire se non vi fosse l'anticipazione totale della spesa per la ricostruzione. Quindi io propongo che il contributo sia mantenuto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento dovrebbe essere anticipato dallo Stato.

MATTEUCCI. Ma in questo modo si rivoluziona la struttura del disegno di legge.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Tarozzi propone, all'articolo 1, il seguente emendamento al comma b):

« La concessione dei sussidi, in misura del 75 per cento deve essere limitata a favore di quei proprietari il cui reddito è contenuto entro il limite fissato nella legge n. 261 sui danni bellici, del 1946 ».

DE MEO, *Relatore*. Questo emendamento non risolve il problema, perché concede un sussidio del 50 per cento anche ai proprietari che non ne hanno bisogno.

MATTEUCCI. Sarebbe opportuno modificare la dizione dell'emendamento, precisando che i proprietari che hanno un reddito inferiore ad una certa cifra hanno diritto ad un sussidio del 75 per cento, gli altri hanno diritto ad un sussidio del 50 per cento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anzitutto osservo che la formulazione dell'emendamento mi sembra assolutamente insufficiente, perché non chiarisce affatto a quali proprietari si concede il contributo del 75 per cento ed a quali altri quello del 50 per cento.

Per quanto riguarda poi il merito, osservo che questa è una delle tante leggine elaborate in conseguenza delle calamità verificatesi ed è ricalcata esattamente sulle leggi precedenti. Per tutti gli altri casi occorsi in questi ultimi anni è stato seguito questo sistema ed è stata usata proprio questa formulazione. Mi sembra pertanto che introdurre un concetto così radicalmente nuovo, come quello proposto dall'onorevole Tarozzi (che implicherebbe anche un maggior onere finanziario, per cui dovrebbe essere consultata la Commissione finanze e tesoro e, possibilmente, lo stesso Ministro del tesoro), significherebbe adottare un nuovo sistema che non è stato seguito negli altri casi, verificatesi pur di recente.

Possiamo tutti essere d'accordo che è necessario, ad un certo momento, mettere ordine in questa materia ed elaborare una volta per sempre una legge organica; tuttavia, introdurre una novità di tal genere in questa occasione, mi sembra fuori luogo, imprudente (perché mancano la necessaria meditazione e gli opportuni accertamenti) ed ingiusto, perché finora, sia per la Toscana che per l'alluvione di Benevento come per gli altri casi, non si è seguito questo sistema che inopinatamente si vorrebbe introdurre soltanto per questo caso.

Quindi, fra i due mali, bisogna rassegnarsi ad accettare il minore, cioè bisogna rasse-

gnarsi a varare anche stavolta una legge identica a quelle elaborate per gli altri casi, riservandoci di studiare in seguito una legge organica e definitiva che valga per tutti i casi.

Infine, faccio rilevare che l'approvazione di questa legge è stata molto ritardata e che, se non procederemo, nel corso della seduta odierna, a tale approvazione, non potremo provvedere a pagare i lavori che già sono stati iniziati né potremo iniziare i lavori necessari, e non bisogna dimenticare che questo disegno di legge investe non soltanto i lavori dei privati ma anche e soprattutto lavori di pubblico interesse.

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Tarozzi, perché la sua dizione è tutt'altro che chiara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tarozzi al comma b) dell'articolo 1:

« La concessione dei sussidi, in misura del 75 per cento, deve essere limitata a favore di quei proprietari il cui reddito è contenuto entro il limite fissato nella legge n. 261 sui danni bellici, del 1946 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo integrato nel testo già letto, con la modifica proposta dalla Commissione finanze e tesoro:

« È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvederà, nei comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati

ad uso di culto e di beneficenza, che rientrano fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Cimenti:

« La VII Commissione permanente, approvando il disegno di legge n. 1975 avente per oggetto provvedimenti in dipendenza dei terremoti, allo scopo di rendere operante la legge in favore dei danneggiati meno abbienti, invita il Governo a studiare la possibilità di concedere dei mutui con scadenza almeno decennale onde fronteggiare il completamento della spesa occorrente per la ricostruzione delle case distrutte o lesionate ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge Fabriani: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (1844).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle

nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bernardinetti per completare la relazione già esposta dal proponente in una precedente seduta.

BERNARDINETTI, *Relatore*. L'onorevole Fabriani, richiamandosi alla legge 21 ottobre 1950, n. 984, che autorizzava un impegno di 85 milioni di lire per la costruzione di case dell'I.N.C.I.S. a favore dei dipendenti dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, ha presentato questa proposta di legge tendente essenzialmente a due scopi: in primo luogo, al fine di facilitare anche il servizio delicato che questi due dicasteri esplicano, in quanto, come lo stesso onorevole Fabriani ha giustamente osservato, non sono molte volte possibili i trasferimenti di questi funzionari per la difficoltà che essi incontrano di trovare un alloggio nella nuova sede. Orbene, poiché l'ente finanziatore non trova fondi a questo riguardo, la proposta di legge persegue innanzitutto il fine di una anticipazione.

In secondo luogo, prevedendo questa proposta di legge una assegnazione anche prima che siano costruiti gli appartamenti di cui alla legge cui essa fa riferimento, sancisce però l'impegno della restituzione, non appena saranno costruiti altrettanti appartamenti con le identiche caratteristiche. C'è dunque una garanzia di sicurezza, prevista esattamente dall'ultimo comma di questo articolo unico, nel senso che, se si dovrà derogare, lo si farà soltanto quando l'ente mutuante avrà concesso il finanziamento.

Il testo della proposta di legge non è esattamente quello che è sotto gli occhi dei colleghi della Commissione, avendo subito una rielaborazione. Esso testualmente suona:

« L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, è disposta dalla presidenza dell'I.N.C.I.S., su richiesta dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

« In base a tale richiesta, la Presidenza dell'I.N.C.I.S. assegna al personale dei Ministeri predetti alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge richiamata nel comma precedente, ovvero alloggi comunque disponibili nei propri fabbricati, da compensare, avuto riguardo alla loro superficie e alle loro caratteristiche, con altri alloggi costruiti ai sensi della legge medesima, dei quali l'Istituto assume la normale gestione.

Nella precedente riunione della nostra Commissione, l'onorevole Ministro aveva

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

chiesto il rinvio di questa proposta di legge perché aveva intenzione di udire la presidenza dell'I.N.C.I.S.: oggi è presente l'onorevole Sottosegretario, il quale certamente ci dirà in quali termini sia intervenuto l'accordo.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare ai colleghi della Commissione l'opportunità di approvare questa proposta di legge.

INVERNIZZI GABRIELE. Non so se ho ben compreso quanto ha detto l'onorevole relatore. Mi è sembrato di aver capito che la necessità di questa legge è dovuta al fatto di assicurare alloggi ai funzionari dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici trasferiti, dando loro alloggi disponibili dell'I.N.C.I.S. in attesa che si possano costruire le case appositamente previste per loro.

In primo luogo, mi sembra strano che questa legge sia stata presentata da un deputato quando sarebbe stato assai meglio che fosse stata presentata al Parlamento dal Governo. A me pare che con questa legge si vengano a danneggiare altri funzionari, altri impiegati che hanno gli stessi diritti di questi funzionari, i quali, con questa legge, godono del privilegio dell'assegnazione degli alloggi, senza che la loro posizione possa essere vagliata dall'apposita commissione alla quale è appunto delegato il compito di assegnare gli alloggi dell'I.N.C.I.S.

MATTEUCCI. Questa maniera di legiferare, che da un po' di tempo a questa parte si segue, a me pare non opportuna. Basta che un parlamentare abbia bisogno di sistemare una sua questione, perché presenti una proposta di legge.

L'I.N.C.I.S. è regolato da norme generali per le quali le case sono assegnate ai funzionari e agli impiegati attraverso una Commissione prevista dalla legge, la quale valuta caso per caso la posizione di ogni singolo funzionario. Con questa legge, invece noi deroghiamo da quella che è la prassi normale dell'assegnazione degli alloggi agli impiegati.

Voi ci avete spiegato che appena verranno costruite le case previste dal contributo cui fa riferimento la legge 2 luglio 1949, n. 408, queste case verranno messe a disposizione di altri funzionari. Però, io non posso fare a meno di osservare che voi potreste ottenere l'impegno del mutuo da parte degli istituti di credito edilizio, ma il mutuo certamente, come sempre è avvenuto, vi verrà corrisposto dopo lunghissimo tempo. In tal modo, vengono lesi i diritti di altri impiegati che si vedono sottrarre dalla disponibilità generale, al-

loggi i quali non vengono concessi secondo la legge. Prego, quindi, i colleghi di non dare la loro approvazione alla proposta di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Queste osservazioni avrebbero dovuto esser fatte quando si discusse la legge per la quale era prevista appunto un'erogazione speciale di due miliardi per la costruzione di case, da destinarsi ai soli impiegati e funzionari dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Bisogna tener presente che qui vi è una questione di principio che tuttavia il Parlamento ha già risolto con la legge 21 ottobre 1950, n. 984, la quale prevede uno stanziamento di fondi a favore dell'I.N.C.I.S. per la costruzione di appartamenti per gli impiegati dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici. Premessa l'accettazione di questo principio, sul quale si può discutere e che, tuttavia, è stato ormai approvato, questa proposta serve a facilitare l'attuazione di quella legge. Si tratta precisamente di questo: si è data la possibilità all'I.N.C.I.S. di costruire alloggi per gli impiegati dei soli Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici per l'importo di 2 miliardi di lire. L'I.N.C.I.S. costruirà questi alloggi secondo un piano che è stato concordato con i due Ministeri ed in determinate località, dato che è impossibile con questa cifra costruire alloggi in tutte le città. Con la proposta di legge dell'onorevole Fabriani si vuole in certo qual modo anticipare questa deroga alle norme che regolano l'assegnazione degli alloggi agli impiegati, appunto per attuare più celermente la legge che aveva stanziato questa somma per la costruzione degli alloggi destinati agli impiegati del Ministero del tesoro e dei lavori pubblici. In altre parole, si tratta di anticipare l'assegnazione di alloggi, i quali verranno ricostruiti in un secondo tempo per effetto della legge 21 ottobre 1950, n. 984.

Se avete riconosciuto la necessità di derogare dalla prassi normale per l'assegnazione degli alloggi agli impiegati dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, dovete anche riconoscere l'urgenza di attuare quella legge, ed è a questo scopo che muove la proposta di legge dell'onorevole Fabriani. Ripeto, gli alloggi che verranno costruiti per effetto di quella legge entreranno a far parte della piena disponibilità dell'Incis per l'assegnazione agli altri impiegati.

MATTEUCCI. Se è vero che fu concessa una deroga con quella legge dei 2 miliardi a favore dell'Incis per la costruzione di alloggi da destinarsi agli impiegati dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, è anche vero che

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

durante l'attesa, che inevitabilmente si verificherà per ottenere il mutuo, gli interessi degli altri impiegati verranno lesi, perché per l'assegnazione di questi alloggi non verrà seguita nessuna graduatoria. Per queste ragioni, non darò la mia approvazione a questo disegno di legge.

FABRIANI. Vorrei rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole collega Invernizzi. Innanzitutto l'onorevole Invernizzi si è domandato come mai questa materia è stata oggetto di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

Osservo che è legittimo in qualunque materia proporre delle leggi da parte dei membri del Parlamento. Quanto ai motivi specifici che mi hanno indotto a questa proposta, faccio presente che una delle ragioni per le quali, secondo quanto da me stesso constatato, gli uffici provinciali del tesoro non possono provvedere celermente ai pagamenti di pensioni che vengono decretati dal Parlamento è costituita proprio dalla mancanza di personale dirigente. La quale mancanza di personale, poi, nella totalità dei casi, è dovuta al fatto che questi non possono disporre di alloggi nella provincia alla quale sono destinati. È per questo che io mi sono fatto promotore di questa legge la quale risponde a un senso di giustizia e soprattutto darà modo di funzionare ad uffici la cui delicatezza è nota a tutti.

CARONITI. Dichiaro di non essere d'accordo con l'onorevole Fabriani. Purtroppo la carenza di alloggi non investe soltanto gli uffici del Tesoro, ma anche altri settori più delicati dell'amministrazione dello Stato. Ci sono addirittura dei tribunali che non hanno giudici appunto perché quelli ad esso designati non possono raggiungere la loro sede per mancanza di alloggi. Lo stesso dicasi per i professori delle scuole medie, per i ferrovieri, ecc. Dichiaro, pertanto, che voterò contro la legge, a meno che non venga approvato un emendamento nel senso di prevedere la permuta per le sole case già costruite.

MASTINO GESUMINO. Mi associo alle conclusioni del collega Caroniti. Io mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Fabriani a presentare questa legge; ma non posso chiudere gli occhi davanti alle altre considerazioni affacciate dall'onorevole Caroniti stesso. Io penso che sarebbe davvero grave sovvertire, con questa legge, le graduatorie dei richiedenti appartamenti I.N.C.I.S. e privare del diritto all'assegnazione funzionari che da tre o quattro anni l'attendono. Quindi anch'io voterò la legge solo se sarà accettato l'emendamento Caroniti.

CACCIATORE. Mi permetto fare una breve dichiarazione di voto. Così come io votai contro la legge dei 2 miliardi, sono ora contro questa legge per le stesse considerazioni del collega Mastino. Darò il mio voto a favore solo se sarà accettato l'emendamento Caroniti che migliora la legge precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, è disposta dalla Presidenza dell'I.N.C.I.S. su richiesta dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

« In base a tale richiesta la Presidenza dell'I.N.C.I.S. assegna al personale dei Ministeri predetti alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge richiamata nel comma precedente, ovvero alloggi comunque disponibili nei propri fabbricati, da compensare, avuto riguardo alla loro superficie e caratteristiche, con altri alloggi costruiti ai sensi della legge medesima dei quali l'Istituto assume la normale gestione ».

L'onorevole Caroniti propone di sopprimere nel secondo comma le parole: « o da costruire ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Invernizzi, il quale propone di sostituire alle parole « la Presidenza dell'I.N.C.I.S. assegnerà » le altre: « la commissione competente assegnerà ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Invernizzi.

(Non è approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1.700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di completamento del grande bacino di carenaggio di Napoli. (1976).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di com-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

pletamento del grande bacino di carenaggio di Napoli.

Invito il relatore, onorevole Perlingieri, a riferire.

**PERLINGIERI, Relatore.** Richiamo il titolo stesso del disegno di legge in esame: « Autorizzazione della spesa di lire 1700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di completamento del grande bacino di carenaggio di Napoli ». A questa spesa è stato dato parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro. Anche il Ministro del tesoro è consenziente e sono certo che gli onorevoli colleghi vorranno approvare questo provvedimento, della cui urgenza ciascuno si rende conto.

Sia chiaro che con questi 1700 milioni (che, come dispone l'articolo 1, sono prelevati dal fondo E.R.P.) si tratta di prolungare il bacino di carenaggio di Napoli fino alla lunghezza di 228 metri, mentre detto bacino è impostato per una lunghezza complessiva di 349 metri, il che si rende necessario data la grande stazza delle moderne navi. Pertanto questo bacino non rappresenta un'opera costruita a esclusivo vantaggio della città di Napoli, ma è un'opera di interesse generale per la nazione, perché serve ad attirare il traffico marittimo nel porto di Napoli.

Chiedo che il disegno di legge sia approvato, modificando però il titolo della legge con il seguente: « Autorizzazione della spesa di lire 1700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli ». Ricordo infine che il Ministro Aldisio ha preso pubblicamente impegno che alla spesa residua si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio.

Pertanto, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo anzitutto in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, che, secondo la proposta dell'onorevole relatore, risulterebbe così formulato: « Autorizzazione della spesa di lire 1700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 1.700.000.000, da prelevarsi dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la prosecuzione dei lavori di costruzione del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.

(È approvato).

## ART. 2.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51 ». (1893):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia ». (1975):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 1700 milioni occorrenti per la prosecuzione dei la-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1951

vori di costruzione del grande bacino di carenaggio di Napoli ». (1976):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

FABRIANI: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 ». (1844):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baglioni, Barbieri, Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Boidi, Cacciatore, Caiati, Callandrone, Caroniti, Carratelli, Cimenti, Clocchiatti, Cortese, D'Amico, Fabriani, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi, Mastino Gesumino, Matteucci, Mesinetti, Notarianni, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Sciaudone, Simonini, Tarozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

**La seduta termina alle 12,15.**